



DETERMINAZIONE N. **5 28 1** del **18 MAR. 2015**

Alti n. 1566/2008, 370/2003

RINNOVO DELLE CONVENZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI DI NATURA CURRICULARE CON LA LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE (IULM) DI MILANO E L'UNIVERSITA' CARLO CATTANEO LIUC DI CASTELLANZA.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTE E RICHIAMATE le precedenti determinazioni adottate in materia, conservate in atti numeri 370/2003 e 1566/2008 e relative alla formalizzazione di specifiche convenzioni per lo svolgimento di tirocini di orientamento e formazione con i seguenti rispettivi Atenei: Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano e Università Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza;

CONSIDERATO che l'attività di formazione degli studenti dei vari Corsi di Laurea, ovvero dei Master e Dottorati assume particolare rilevanza nel quadro di un partenariato tra Università ed Ospedali, rivolto all'aggiornamento ed interscambio delle conoscenze, nonché all'acquisizione di sempre maggiori competenze;

TENUTO CONTO dell'intervenuta modifica al quadro normativo di livello nazionale e regionale e ritenuto di procedere all'adeguamento della disciplina convenzionale, secondo i nuovi standard di cui alla d.g.r. X/825 del 25.10.2013;

VISTO in atti il carteggio intercorso con gli Uffici competenti dei vari Atenei in parola e – da ultimo – le note in data 02.02.2015 (IULM) e 18.02.2015 (LIUC), nonché le bozze convenzionali proposte, che si ritiene di poter condividere;

LETTI ed esaminati l'art. 18, c. 1, lett. a) della legge 24.06.1997, n. 196 ed il D.M. 25.03.1998, n. 142, concernenti i tirocini di formazione ed orientamento, nonché, da ultimo, i contenuti di cui all'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 24.01.2013;

DATO ATTO, altresì, che dagli instaurandi rapporti di convenzione non derivano spese a carico della Fondazione e che i tirocinanti saranno coperti da apposite polizze contro gli infortuni e per la responsabilità civile a carico degli Atenei;

CON i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

gfi



DETERMINAZIONE N. **5 28 1** del **18 MAR. 2015**

Atti n. 1566/2008, 370/2003

DETERMINA

richiamati e recepiti i contenuti espressi in parte motiva,

1. di approvare la stipula di una convenzione quadro/collettiva per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento con i seguenti Atenei: Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano e Università Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza, secondo i corrispondenti testi convenzionali, allegati - quale parte integrante e sostanziale - al presente provvedimento;
2. di dare atto che i rapporti di convenzione di cui al punto 1. non comportano spese per questo Ente e che i tirocinanti saranno coperti da apposite polizze, contro gli infortuni e per la responsabilità civile, a carico degli Atenei.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Luigi Macchi

IL DIRETTORE SANITARIO
dott.ssa Anna Payan

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Francesca Fancelli

REGISTRATA NELLA SEDE DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **18 MAR. 2015** AL N. **5 28 1**

Servizio competente: Direzione Amministrativa
Responsabile del Procedimento: Avv. Giuseppina Verga
Pratica trattata da: dott. Luciano Cetrullo



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione

**CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
AD USO ESCLUSIVO DEL MASTER UNIVERSITARIO DI 1° LIVELLO IN MANAGEMENT SANITARIO
PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO (MASA)**

tra la LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM codice fiscale n. 80071270153, con sede legale in Milano, Via Calo Bo 1, d'ora in poi denominata Università IULM, rappresentata dal Prof. GIOVANNI PUGLISI, nato a Caltanissetta, il 22/06/1945 domiciliato per la carica in Via Calo Bo 1, Milano.

E

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, codice fiscale/P.I. 04724150968, con sede legale in Milano (MI), Via Francesco Sforza, 28, nella persona del Direttore Generale Dott. Luigi Macchi, nato a Gallarate (VA), il 15/08/1952

P R E M E S S O

che l'Università, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e indicati come soggetti promotori dalle specifiche normative regionali vigenti possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1
(Condizioni generali)**

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione dei tirocini curriculari che saranno svolti da studenti, iscritti al Master Universitario di Primo Livello in Management Sanitario per le Funzioni di Coordinamento (MASA), della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (soggetto promotore) presso Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico (soggetto ospitante).

**Art. 2
(Tirocinio)**

1. Ai sensi di legge, il soggetto ospitante s'impegna ad accogliere, presso le proprie strutture e sedi operative, su proposta della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, soggetti in tirocinio per la realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 3.
2. Il tirocinio, ai sensi di legge, non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.
3. Ogni tirocinio ha una durata ed è svolto nell'arco temporale definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio è considerato sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti dalla volontà del tirocinante.
4. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti per legge previo accordo tra le parti.

Art. 3**(Progetto formativo individuale)**

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Nel progetto formativo vengono indicati: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del tirocinante, del tutor aziendale e di quello universitario, i riferimenti delle strutture ospitanti, gli estremi delle assicurazioni e la formazione in materia di salute e sicurezza.
3. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.
4. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 4, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 8.

Art. 4**(Le funzioni di tutoraggio)**

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor universitario e da un tutor aziendale individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor universitario, designato dal soggetto promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo. Egli, inoltre, predispone, in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale sull'esito del tirocinio anche ai fini di una eventuale attestazione delle competenze.
3. Il tutor aziendale è designato dall'azienda e svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.
4. In relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

Art. 5**(Diritti e obblighi del tirocinante)**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante:
 - a) è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività del soggetto ospitante;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08;
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al soggetto promotore e ospitante.

Art. 6**(Soggetto Promotore)**

L'Università si impegna a:

- garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare all'attività del Soggetto Ospitante (Convenzione INAIL per gli infortuni sul lavoro, nonché assicurazione per la responsabilità civile verso terzi). Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo;
- trasmettere informativa circa l'attivazione dei tirocini alla Regione e alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione.



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione

Art. 7 (Soggetto Ospitante)

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- garantire l'esattezza delle informazioni inserite nel Progetto di tirocinio, con particolare riferimento al numero di personale presente nella sede operativa di svolgimento del tirocinio e al numero di tirocini in corso al momento di ogni nuova attivazione di tirocinio;
- rispettare e far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- consentire al tutor dell'ente promotore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale per verificare l'andamento del percorso e trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;
- segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.

Art. 8 (Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di legge e in particolare:

- a) il soggetto promotore (IULM) è garante della sola formazione generale sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" attraverso l'erogazione della formazione di cui sopra all'interno del percorso di studi del Master.
- b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all' art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08 e gli altri specifici obblighi previsti dalla medesima normativa
- c) sul tirocinante ricade l'obbligo di cui all'art. 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/08, cioè resta a suo carico la produzione di documentazione atta a dimostrare la sua idoneità fisica alla mansione nonché il farsi carico dell'acquisto o noleggio dei dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti dall'ente ospitante.

Art. 9 (Trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione conformemente alle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione.

Art. 10 (Durata della convenzione e recesso)

La presente Convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha durata biennale e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

L'Università si riserva altresì la possibilità di non rinnovare la presente convenzione, nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini, documentate dall'andamento delle attività di monitoraggio e di relazione finale.

Sono inoltre cause di recesso per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie:

- a) comportamento del tirocinante tale da far venire meno le finalità del proprio progetto formativo;
- b) comportamento del soggetto ospitante tale da non rispettare i contenuti del progetto formativo individuale e non consentire l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

Il recesso unilaterale riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte, indicando nella comunicazione la causa e la data del recesso dal ricevimento della relativa comunicazione.



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione

Art. 11 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiara per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi delle specifiche normative vigenti.

Letto, approvato, sottoscritto

Milano, 20/01/2015

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM


Il Rettore
Prof. Giovanni Puglisi



Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
IL DIRETTORE GENERALE


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

1
SD

Convenzione n. 25/2015







**CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO
(AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE)**

TRA

Università Carlo Cattaneo - LIUC - di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in Corso Matteotti, 22 – 21053 Castellanza VA, partita iva/codice fiscale 02015300128 rappresentata dal Direttore Amministrativo, Dottor Gian Claudio Castellani, nato al Cairo EGITTO l'11/01/1956 in qualità di autorizzato nazionale ai servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276

E

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale in Milano, Via Francesco Sforza, 28 Codice Fiscale/P.Iva 04724150968 Rappresentata da Dott. Luigi Macchi, Direttore Generale nato a Gallarate VA il 15.08.1952 ed ivi residente per la carica

PREMESSO CHE:

- I tirocini non costituiscono rapporto di lavoro, bensì periodi di formazione e di orientamento al lavoro, finalizzati ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale;
- I tirocini promossi tra l'Università e Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico sono solo di natura curriculare, sulla base delle previsioni dei piani di studio e dell'offerta formativa;
- I tirocini possono essere svolti presso datori di lavoro pubblici o privati, nel rispetto dei limiti quantitativi indicati dalla normativa vigente;
- I tirocini devono essere svolti nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

1. Il soggetto ospitante, su proposta del soggetto promotore, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture sul territorio meglio specificate sui progetti formativi individuali, soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, di seguito denominati "tirocinanti", per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di

alternanza tra scuola e lavoro o ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti Formativi Individuali di cui al successivo art. 2.

2. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nei singoli Progetti Formativi Individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.

3. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante, come meglio specificato al successivo art. 6.

ARTICOLO 2

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato del soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante, con competenze professionali adeguate e coerenti per affiancare il tirocinante.

Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.

ARTICOLO 3

DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal Progetto Formativo Individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre esigenze svolgendo le attività concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.
- c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro come previsto all'art. 5.
- d) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi, processi organizzativi e produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dagli Indirizzi regionali.

ARTICOLO 4

OBBLIGHI SOGGETTO PROMOTORE

Il soggetto promotore assicura ogni tirocinante:

- 1) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, *copertura INAIL posizione n° 0659743171*;
- 2) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi *polizza RCT n. 108492695 Allianz Subalpina*;

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

Il soggetto promotore si preoccupa di monitorare il rispetto dei diritti e degli obblighi del tirocinante.

Il soggetto promotore si impegna, inoltre, a garantire con la collaborazione del soggetto ospitante, al tirocinante che lo richiede, il rilascio di attestazione o la certificazione delle competenze acquisite con il tirocinio nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 5

OBBLIGHI SOGGETTO OSPITANTE

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

- a) L'ente promotore è responsabile del controllo dell'effettuazione della formazione sulla sicurezza, da parte dello studente, in base all'art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, n. 1/CSR del 24.1.2013;

In particolare si concorda:

- che l'effettuazione della formazione generale viene accertata da parte del soggetto promotore;
 - che la formazione specifica viene erogata a cura del soggetto ospitante;
- b) gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.Lgs. 81/08 sono a carico del soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante infine è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste per l'attivazione e monitoraggio del tirocinio e delle eventuali variazioni in itinere nel rispetto degli obblighi di legge ed inoltre a collaborare col soggetto promotore al monitoraggio dell'esperienza ed alla redazione della relazione finale, ove prevista.

ARTICOLO 6

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

